Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 24 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 896-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1734.

Ordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, di cui all'articolo 179 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modifiche, assume la denominazione di « Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » ed è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto assolve i seguenti compiti:

a) specializza gli educatori e gl'insegnanti per gli Istituti e per le Scuole dei minorati della vista;

b) specializza gli educatori e gl'insegnanti per gli Istituti e per le Scuole per minorati psichici privi della vista;

c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;

d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;

e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista.

Art. 3.

All'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi eretto in ente morale, un convitto di educandi minorati della vista.

Art. 4.

Presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:

a) la scuola materna;

b) la scuola elementare con classi differenziali per ambliopi e tardivi;

c) una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico.

Art. 5.

L'Istituto dispone di:

a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;

b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

Art. 6.

Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati.

I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo.

I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 hanno la durata di almeno un anno.

Personale

Art. 7.

La tabella annessa alla presente legge contiene il ruolo organico del personale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 4, lettere *a*), *b*), *c*).

Il posto di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito mediante concorso generale per titoli e per esami riservato agli aspiranti forniti di laurea in filosofia o pedagogia e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano prestato almeno otto anni di servizio o come insegnante di ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista o come direttore o cumulativamente in entrambe le funzioni.

A parità di merito è titolo preferenziale il servizio prestato come insegnante presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Al preside si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico vigenti per i presidi di prima categoria.

Art. 9.

L'insegnante di pedagogia svolge le funzioni di vice preside e sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento.

Il posto di insegnante di pedagogia della scuola di specializzazione è riservato ad aspiranti che siano forniti di laurea in filosofia o pedagogia, siano in possesso del diploma di specializzazione per educatori dei ciechi, rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » ed abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti di ruolo nelle Scuole elementari per ciechi per almeno cinque anni.. All'insegnante di pedagogia si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti di pedagogia negli Istituti magistrali.

Art. 10.

I posti di insegnante di tirocinio della scuola di specializzazione sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami.

Al posto di insegnante di tirocinio possono aspirare coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano inoltre prestato otto anni di servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo nelle Scuole per ciechi o di assistente di ruolo negli Istituti per ciechi.

All'insegnante di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti delle Scuole elementari di ruolo nelle Scuole statali per ciechi.

Art. 11.

I posti di assistente di tirocinio sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano almeno cinque anni di servizio come insegnanti nelle Scuole materne o elementari per i ciechi o con funzioni di assistente negli Istituti per i ciechi.

All'assistente di tirocinio si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari di ruolo delle Scuole statali per i ciechi.

Art. 12.

Ai concorsi per la nomina a insegnante di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono ammessi soltanto i candidati vedenti.

Art. 13.

Il posto di insegnante di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso generale per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».

All'insegnante di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli Istituti magistrali.

Art. 14.

Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto.

Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto sulla base di apposite graduatorie di merito.

Gli incarichi e le nomine provvisorie non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Art. 15.

I posti di maestre del giardino d'infanzia sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto « Augusto Romagnoli » al termine di corsi appositamente organizzati.

Al personale del giardino d'infanzia si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti delle scuole elementari.

Ai posti di maestre del giardino d'infanzia possono concorrere solo insegnanti vedenti.

Art. 16.

I posti di assistente di cui all'annessa tabella vengono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Agli assistenti si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei maestri del ruolo delle scuole elementari per i ciechi.

Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'Istituto statale di specializzazione « Augusto Romagnoli » e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per gli istruttori tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale.

Art. 17.

Il posto di segretario dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al segretario dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria delle Scuole medie di secondo grado.

Art. 18.

Al bidello custode dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico dei bidelli delle scuole medie di secondo grado.

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Il direttore della Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960 è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli », in servizio alla data suddetta, viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965.

Art. 20.

Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'insegnante di tirocinio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 21.

L'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli », in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960, ancorchè non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi di cui agli articoli 10 e 11, sono inquadrati nel ruolo corrispondente della Scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 22.

Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » è inquadrato, nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purchè sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione magistrale o diploma di maestra di asilo;

b) diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli »;

c) almeno un triennio di servizio senza demerito nella Scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

L'inquadramento è fatto in base ad una graduatoria per anzianità di servizio e per merito.

Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli ».

Art. 23.

Il segretario e il bidello della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, in servizio alla data del 1° settembre 1960, vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

Art. 24.

Ai fini della progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista vengono computati per intero gli anni di servizio prestati presso la Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » e le scuole ad esso annesse, purchè tale servizio sia stato prestato in posti analoghi a quelli per i quali il personale viene inquadrato.

Per l'applicazione del presente articolo si deroga a quanto disposto dall'articolo 156 del testo unico pubblicato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Disposizioni finali

Art. 25.

Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 41 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e variazione in aumento di lire 7.000.000 al capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 104 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Allegato

TABELLA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO STATALE « AUGUSTO ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA

Personale di ruolo			Coefficiente
Preside di I categoria . .	N.	1	da 500 a 670
Insegnante di pedagogia . .	»	1	» 271 a 500
Insegnante di tirocinio .	»	2	» 202 a 325
Assistente di tirocinio .	»	2	» 202 a 325
Insegnante di didattica musicale .	»	1	» 229 a 450
Istruttore tecnico pratico .	»	1	» 202 a 325
Assistenti . .	»	10	» 202 a 325
Maestre del giardino d'infanzia	»	2	» 202 a 325
Segretario	»	1	» 202 a 325
Bidello custode	»	1	» 151 a 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1960.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 1960-1961, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 114 del 25 agosto 1959, con il quale, per l'esercizio finanziario 1959-1960, il contingente numerico degli operai temporanei è stato confermato, come per i precedenti esercizi finanziari, in 3500 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 156, n. 15, che all'art. 4 prevede la immissione in ruolo dei salariati temporanei dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 62 del 1° marzo 1960, che approva gli elenchi degli operai salariati temporanei dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, aventi titolo alla nomina, con effetto dal 2 febbraio 1956, a salariati di ruolo, ai sensi del succitato art. 4;

Considerato che tutti i salariati temporanei hanno beneficiato di detto inquadramento, meno un operaio temporaneo di 2ª categoria e n. 2 operai di 4ª categoria;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1960-1961, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in n. 3 (tre) unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 30. — MANNI

(462)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera con la quale l'ing. Galileo Motta, ha rassegnato le dimissioni da componente il Consiglio generale, in rappresentanza degli industriali;

Vista la lettera n. 792 in data 22 febbraio 1960, della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

L'ing. Corrado Nodari è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza degli industriali, in sostituzione dell'ing. Galileo Motta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(380)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate al risparmio bancario presentate dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita, abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 11 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(386)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1961.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Tirrena », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe in vigore:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(387)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 11 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(382)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sedè in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con invalidità e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata al risparmio bancario, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Vittoria », con sede in Milano, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 12 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(385)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata al risparmio bancario, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato la tariffa presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 12 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(384)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata al risparmio bancario, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 119;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 12 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. ing. Challandes Paolo, nato a Milano il 24 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso il Politecnico di Milano il 28 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(160)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 32756/8981, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Nicola, nato in Atessa il 10 novembre 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese complessivamente mq. 5895 riportate in catasto alle particelle numeri 193/*a* *l*, 216 parte, 224 parte, 192/*d*, 192/1/5, 193/*a* *q*, 226 parte, 192/*f*, 192/1/7, 193/*a* *s*, 193/*r* del foglio di mappa n. 35 ed alla particella n. 92 parte del foglio di mappa n. 51 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 724, 723, 734, 735, 738, 739, 778 e 779.

(156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Itala trasporti » tra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1960, i poteri conferiti al dott. Raffaele Gambardella, commissario governativo della Società cooperativa « Itala trasporti » fra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), sono stati prorogati dal 31 dicembre 1960 al 31 marzo 1961.

(209)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 19 novembre 1960, n. 1826, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 38, mappale n. 342, di mq. 490, ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(113)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fosso San Giovanni, in comune di Grosseto.

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1667, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fosso San Giovanni, in comune di Grosseto, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 101, particelle 6/*a* e 9/*a*, di complessivi Ha 1.33.10, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 maggio 1960, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Grosseto, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(114)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già costituente l'arginatura del torrente Quaderna, sito in località Fiorentina del comune di Medicina (Bologna).

Con decreto 12 novembre 1960, n. 1750 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già costituente l'arginatura del torrente Quaderna, sito in località Fiorentina del comune di Medicina (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 25, mappali n. 32 (Ha. 1.29.56); 33 (Ha. 2.08.82); 34 (Ha. 0.02.50); 50 (Ha. 0.36.50); 52 (Ha. 0.04.50); 54 (Ha. 0.12.30); 39 (Ha. 0.02.70); al foglio 27, mappali 12 (Ha. 0.90.74); 13 (Ha. 1.94.46); al foglio 40, mappali 7 (Ha. 1.33.08); 8 (Ha. 2.00.02) e 24 (Ha. 0.04.40); di complessivi Ha. 10.39.58, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 agosto 1960, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(116)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sponda destra del fiume Bisenzio, in comune di Vaiano (Firenze).

Con decreto 17 ottobre 1960, n. 1630, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sponda destra del fiume Bisenzio, in comune di Vaiano (Firenze), località La Briglia, fronteggiante le particelle n. 206 e n. 207 del foglio n. 20 del catasto dello stesso Comune, di mq. 835, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 maggio 1960, in scala 1:2000, dallo Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(115)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 44 in data 5 gennaio 1961, il sig. Enzo Casula, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(145)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 42 in data 5 gennaio 1961, il sig. Lelio Uncini, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

(146)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 46 in data 5 gennaio 1961, il dott. Bruno Dordoni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

(147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2082 — Data: 9 giugno 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Errico Lucia — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 2 — Capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 13 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Arena Domenico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1528 — Data: 14 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Chiacchio Antonio, esattore e tesoriere comunale di Raiano — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1966, al portatore 2 — Capitale L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4961 — Data: 22 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ric. domande Roma — Intestazione: Nicosia Angela — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 — Data: 22 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Venezia — Intestazione: Credito di Venezia e del Rio de la Plata p/c/Volpi di Misurata Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativi 1 — Capitale L. 290.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 19 agosto 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Schettino Aldo, Domenico, Prisco, Giovanna ved. Schettino, Marianna ed Emilia — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1365 — Data: 26 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gisiano Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 3 — Capitale L. 31.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1961

Il direttore generale: GRECO

(401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 23 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,25	621,30	621,45	621,35	621,30	621,21	621,39	621,35	621,20	621,30
$ Can.	625,30	625,25	625 —	625,375	625,10	625,47	625,65	625,40	625,50	625,50
Fr. Sv.	144,31	144,30	144,30	144,3175	144,29	144,31	144,33	144,30	144,30	144,30
Kr. D.	90,11	90,12	90,10	90,09	90,15	90,11	90,11	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,02	87,03	87,05	87,03	87,10	87,03	87,0225	86,25	87,04	87,05
Kr. Sv.	120,18	120,20	120,26	120,24	120,05	120,21	120,23	120,20	120,20	120,15
Fol.	164,70	164,71	164,78	164,725	164,68	164,61	164,74	164,70	164,70	164,65
Fr. B.	12,47	12,472	12,4775	12,48	12,47	12,47	12,48	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,78	126,80	126,80	126,815	126,85	126,79	126,81	126,75	126,59	126,80
Lst.	1744,15	1744 —	1744 —	1743,95	1743,90	1744,10	1744,15	1744,30	1744 —	1744 —
Dm. occ.	148,93	148,94	149 —	148,965	148,85	148,95	148,97	148,90	148,95	148,95
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,8625	23,83	23,86	23,865	23,85	23,86	23,86

Media dei titoli del 23 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	79,85
Id. 3,50 % 1902	75,85
Id. 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	96,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % 1936	100,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1961

1 Dollaro USA	621,37
1 Dollaro canadese	625,612
1 Franco svizzero	144.324
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,026
1 Corona svedese	120,235
1 Fiorino olandese	164,732
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,812
1 Lira sterlina	1744,05
1 Marco germanico	148,967
1 Scellino austriaco	23,864

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per l'appalto di magazzini di vendita dei generi di monopolio

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di Monopolio;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 ottobre 1958, n. 1074;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono indetti tre separati concorsi per l'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di:

1) Rossano Calabro (provincia Cosenza);

2) Cirò Marina (provincia Catanzaro);

3) Amandola (provincia Ascoli Piceno).

Le condizioni di appalto sono specificate nel successivo art. 7;

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valore militare.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle della categoria b). Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);

2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

5) chi ha maggiore età.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso occorre il possesso alla data di scadenza del concorso dei seguenti requisiti:

1) appartenere ad una delle categorie di persone cui è riservato il concorso, specificate all'art. 1;

2) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (1);

3) aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore. Si prescinde dal titolo di studio per i concorrenti che abbiano gestito un magazzino vendita di generi di monopolio per almeno 6 mesi senza aver dato luogo a rilievi;

4) aver effettuato il versamento della somma di lire 300.000, o mediante deposito provvisorio rispettivamente presso le Tesorerie provinciali di Cosenza, per i Magazzini di Rossano Calabro e Cirò Marina, e di Ancona per il Magazzino di Amandola, ovvero mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato rispettivamente agli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato di Cosenza e Ancona;

5) essere in grado di prestare, nel termine assegnato, la cauzione di L. 100.000 a garanzia degli obblighi contrattuali, nonchè altra cauzione, dell'importo appresso indicato, a garanzia della dotazione di generi consegnata a titolo di deposito all'appaltatore di ciascun Magazzino:

Magazzino vendita di Rossano Calabro: L. 700.000;

Magazzino vendita di Cirò Marina: L. 300.000;

Magazzino vendita di Amandola: L. 300.000.

Le cauzioni possono essere prestate anche mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286.

Art. 3.

Il termine di scadenza del presente concorso è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono presentare domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, separatamente per ciascun dei concorsi ai quali intendono partecipare.

Qualora lo stesso concorrente intenda partecipare a più di un concorso deve, nelle singole domande, indicare l'ordine di preferenza delle sedi cui aspira e dichiarare esplicitamente che, riuscendo vincitore per una qualsiasi delle sedi per le quali ha concorso, le domande per le altre sedi devono ritenersi come non presentate.

Le domande, unitamente alla prova del deposito di cui al n. 4 del precedente art. 2 (ricevuta di Tesoreria o vaglia cambiario) devono pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma, entro il termine perentorio suindicato.

Ciascuna domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

a) generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo del concorrente e sua sottoscrizione;

b) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate all'art. 1 lettera a) e b);

c) indicazione del magazzino del quale il concorrente abbia eventualmente tenuto la gestione, indicandone il periodo;

d) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intende il coniuge non separato legalmente, i figli minori non emancipati, quelli maggiorenni assolutamente inabili al lavoro e i genitori conviventi, prescindendo dall'eventuale reddito di cui tali persone sono fornite;

e) titolo di studio. Il concorrente deve dichiarare qual'è il titolo di studio massimo posseduto;

f) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (1); che s'impegna a rimuovere, nel termine di un mese dall'assegnazione definitiva di uno dei Magazzini per i quali ha concorso, qualsiasi causa d'incompatibilità alla gestione prevista all'art. 7 (2) della legge citata e che accetta esplicitamente il corrispettivo d'appalto e le altre condizioni previste dal presente decreto per i Magazzini per i quali concorre;

Art. 4.

Decide sui concorsi di cui all'art. 1 con i criteri previsti dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, apposita Commissione centrale, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Il vincitore di ciascun concorso viene invitato, nel termine che gli verrà assegnato, ad esibire a comprova del possesso, alla data di scadenza del concorso, dei requisiti da lui dichiarati, la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato sanitario rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale dal quale risulti che il concorrente è immune da malattie infettive o contagiose;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale i concorsi sono riservati:

a) se invalido di guerra: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) se vedove di guerra: decreto di concessione della pensione privilegiata, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato mod. 10;

c) se appartenenti alle categorie equiparate per legge agli invalidi di guerra e alle vedove di guerra: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata ovvero certificato della competente autorità atta a comprovare la concessione della pensione;

d) se decorati al valore militare: brevetto di decorazione in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

5) certificato comprovante la sussistenza dello stato vedovile alla data del concorso, per le sole vedove di guerra o equiparate per legge;

6) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;

7) titolo di studio dichiarato, in originale o copia autenticata secondo le norme dell'art. 6 del decreto presidenziale

2 agosto 1957, n. 678 ovvero certificato in bollo rilasciato dal competente Ispettorato compartimentale dei monopoli attestante che il concorrente ha gestito un Magazzino di vendita per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) devono essere prodotti nella competente carta bollata e rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito.

Art. 5.

La decisione definitiva della Commissione per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 sarà notificata a tutti i partecipanti e non è soggetta a gravame in via amministrativa.

I depositi provvisori costituiti dai partecipanti sono quindi svincolati per la restituzione agli interessati ad eccezione di quelli costituiti dai vincitori che rimarranno a disposizione dell'Amministrazione per il rimborso delle spese occorse per l'espletamento del concorso.

Art. 6.

Il vincitore di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 ottiene l'appalto a trattativa privata, per un novennio, del Magazzino di vendita alle condizioni stabilite dal successivo art. 7. All'uopo egli è invitato:

1) ad integrare il deposito provvisorio, di cui al precedente n. 4 dell'art. 2, della somma occorrente per far fronte a tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, salvo rendiconto;

2) a prestare le cauzioni di cui al n. 5 del precedente art. 2;

3) a provare di avere la disponibilità di locali:

a) situati in luogo accessibile ai mezzi di trasporto, senza limitazione di transito, che offrano facilità di sosta e di scarico;

b) che abbiano superficie atta a custodire in ambienti nettamente distinti, la necessaria scorta di tabacchi e di sale, tenuto conto anche dell'incremento delle vendite;

c) che presentino tutte le necessarie garanzie fiscali nonchè igieniche per la buona conservazione dei generi ed in ispecie dei tabacchi, obbligandosi ad eseguire tutte le opere all'uopo prescritte dall'Ispettorato compartimentale;

4) a stipulare presso il competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato il relativo contratto di appalto, entro il termine che gli sarà all'uopo fissato.

Art. 7.

La gestione dei Magazzini dovrà svolgersi sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e del capitolato d'oneri per l'appalto dei Magazzini di vendita approvato dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 5 febbraio 1959, il cui testo è reperibile presso tutti gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

Le principali condizioni dell'appalto per ciascuno dei magazzini a concorso sono le seguenti:

1) *Magazzino vendita di Rossano Calabro* (provincia di Cosenza).

L'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di n. 75 rivendite di generi di monopolio che formano la circoscrizione del magazzino, ed a tal fine gli viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 28.760.000 al netto dell'aggio di vendita. Il movimento annuo di generi si aggira su quintali 5846 di sali e quintali 555 di tabacchi.

Il magazzino deve approvvigionarsi dei generi di monopolio presso i seguenti depositi fornitori:

a) a tabacchi presso il deposito di Bari;

b) a sali presso il deposito di Pizzo Calabro e sezione deposito salina Lungro);

c) a chinino presso la salina di Volterra (sezione deposito chinino);

d) a cartine e tubeti per sigarette presso il deposito di Bari.

La consegna dei generi avrà luogo presso lo scalo della stazione FF. SS. di Rossano Calabro per quanto riguarda i sali, tabacchi e cartine e presso la sede del magazzino per quanto riguarda il chinino.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dallo scalo ferroviario di Rossano Calabro alla sede del magazzino e quella per la restituzione dei recipienti.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 200 per ogni quintale introdotto in magazzino.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di L. 6,010 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso i depositi fornitori al netto dell'aggio di vendita.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 il magazzino di Rossano Calabro ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 451.568.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 6,010 per mille, il reddito annuo lordo presunto viene determinato in L. 2.714.000 distinto in:

per affitto locali di circa mq. 150 siti a non eccessiva distanza dallo scalo ferroviario	L.	360.000
per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato	»	1.040.616
per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi	»	305.860
per spese generali, di vigilanza, ecc. . .	»	372.054
per compenso personale all'appaltatore .	»	635.470
Totale annuo	L.	2.714.000

2) *Magazzino vendita di Cirò Marina* (provincia di Catanzaro).

L'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di n. 19 rivendite di generi di monopolio che formano la circoscrizione del magazzino, ed a tal fine gli viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 9.974.000 al netto dell'aggio di vendita.

Il movimento annuo di generi si aggira su quintali 1903 di sali e quintali 186 di tabacchi.

Il magazzino deve approvvigionarsi di generi di monopolio presso i seguenti depositi fornitori:

a) a tabacchi presso il deposito di Pizzo Calabro;

b) a sali presso il deposito di Pizzo Calabro e salina di Lungro;

c) a cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Pizzo Calabro;

d) a chinino presso la salina di Volterra (sezione deposito chinino).

La consegna dei generi avrà luogo presso lo scalo della stazione delle Ferrovie dello Stato di Cirò Marina per quanto riguarda i sali, tabacchi e cartine e presso la sede del magazzino per quanto riguarda il chinino.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dallo scalo ferroviario di Cirò Marina alla sede del magazzino e quella per la restituzione dei recipienti.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 200 per ogni quintale introdotto in magazzino.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di L. 10,060 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso i depositi fornitori al netto dell'aggio di vendita.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 il magazzino di Cirò Marina ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 147.501.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 10,060 per mille, il reddito annuo lordo presunto viene determinato in L. 1.484.000 distinto in:

per affitto di locali idonei	L.	197.760
per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato	»	437.773
per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi	»	127.370
per spese generali, di vigilanza, ecc. . .	»	176.847
per compenso all'appaltatore . . .	»	544.250
Totale annuo	L.	1.484.000

3) *Magazzino vendita di Amandola* (provincia Ascoli Piceno).

L'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di n. 58 rivendite di generi di monopolio che formano la circo-

scrizione del magazzino, ed a tal fine gli viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 9.528.000 al netto dell'aggio di vendita.

Il magazzino deve approvvigionarsi dei generi di monopolio presso i seguenti depositi fornitori:

a) a tabacchi presso il deposito di Ancona;

b) a sali presso il deposito di Ancona e Civitavecchia;

c) a cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Ancona;

d) a chinino presso la salina di Volterra (sezione deposito chinino).

La consegna dei generi avrà luogo presso lo scalo della stazione delle Ferrovie dello Stato di Porto San Giorgio per quanto riguarda i sali provenienti dal deposito di Civitavecchia e presso la sede del magazzino per quanto riguarda i generi di monopolio provenienti dal deposito di Ancona ed il chinino proveniente dalla sezione deposito di Volterra.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dallo scalo ferroviario di Porto San Giorgio alla sede del magazzino e quella per la restituzione dei relativi recipienti alla predetta stazione. Fanno inoltre carico all'appaltatore le spese per lo scarico dei generi provenienti con automezzo dal deposito di Ancona ed il carico sull'automezzo dei relativi recipienti in restituzione.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 350 per ogni quintale introdotto in magazzino.

L'appaltatore può usufruire dei locali in cui funziona attualmente il magazzino i quali gli sono ceduti in uso gratuito, compresa l'illuminazione di essi.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di L. 12,660 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso i depositi fornitori al netto dell'aggio di vendita.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 il magazzino di Amandola ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 162.181.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 12,660 per mille il reddito annuo lordo presunto viene determinato in L. 2.053.000 distinto in:

per affitto dei locali	L.	—
per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato	»	989.267
per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi	»	382.604
per spese generali (esclusa l'illuminazione)	»	132.475
per compenso personale all'appaltatore .	»	548.654
Totale annuo	L.	2.053.000

Art. 8.

Penalità - Decadenza.

Qualora le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso vengano a risultare non vere l'Amministrazione ha facoltà di incamerare a titolo di penale il deposito provvisorio costituito dal concorrente stesso fino alla concorrenza delle spese sostenute per il concorso.

Qualora il vincitore del concorso non produca i documenti richiesti nel termine assegnato o comunque non si attenga alle disposizioni del presente decreto decade dall'assegnazione e il deposito provvisorio da lui costituito per partecipare al concorso viene incamerato dall'Amministrazione a titolo di penale, senza obbligo di messa in mora o altra formalità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1960
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 40. — MONACELLI

(1) *Cause di esclusione dalla gestione*:

Ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire un magazzino chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito, fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni 3 ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti 5 anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso, dalla qualità di gestore, coadiutore, o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

(2) *Cause di incompatibilità alla gestione*:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire un magazzino chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

(261)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo da assegnare ai Laboratori di psicologia applicata dell'Azienda che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 5 anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - servizio personale - numero P.2.1.1.245 del 27 dicembre 1960,

Considerato che presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è conferibile per l'anno 1961 un posto di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo da assegnare ai Laboratori di psicologia applicata dell'Azienda stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo da assegnare ai Laboratori di psicologia applicata dell'Azienda che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

b) siano forniti di un'attestazione ufficiale di servizio prestato per almeno due anni consecutivi in qualità di assistente ordinario o incaricato o straordinario o volontario presso una cattedra universitaria di psicologia, ovvero in qualità di collaboratore dell'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche o di un Centro non universitario di psicologia applicata alle dipendenze dello Stato o delle Province o dei Comuni.

(L'attestazione non è richiesta per gli aspiranti che, in psicologia o branche di essa, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza od un diploma di specializzazione o di perfezionamento rilasciato da Università governativa o libera);

c) siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 10;

d) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

f) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961;

g) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - servizio personale - Concorsi - entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il possesso del requisito di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 specificando la natura dell'attestazione;

e) il preciso recapito;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1961.

I titoli di preferenza per la nomina ad ispettore in prova — anche se conseguiti dopo la scadenza della data suddetta — dovranno, però, essere prodotti entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Alla prova di esame e alla visita medica i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico a otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo — indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1959, n. 256, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 9 ottobre 1959.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare all'esame una votazione minima di sette punti su dieci.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà compilata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza delle nomine, debbono far pervenire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale Concorsi - i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad ispettore in prova.

A tal fine il concorrente primo collocato nella graduatoria sarà invitato dall'Azienda a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o copia notarile dello stesso;

c) attestazione ufficiale di servizio prestato per almeno due anni consecutivi in qualità di assistente ordinario o incaricato o straordinario o volontario presso una cattedra universitaria di psicologia, ovvero in qualità di collaboratore dell'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche o di un Centro non universitario di psicologia applicata alle dipendenze dello Stato o delle Province o dei Comuni, ovvero attestazione del conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza in psicologia o branche di essa, ovvero ancora un diploma di specializzazione o di perfezionamento sempre nelle dette branche rilasciato da Università governativa o libera;

d) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) certificato, rilasciato dal rettore, comprovante il lodevole e continuato servizio prestato per almeno cinque anni come assistente di ruolo.

Art. 10.

Il candidato di cui al precedente art. 9 verrà sottoposto a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

Il medesimo deve possedere sana e robusta costituzione, essere scevro da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspira.

Sarà dichiarato non idoneo il concorrente che per le sue condizioni di salute o per i suoi precedenti morbosi potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio od essere costretto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Il concorrente deve inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità.

La visita di cui trattasi è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà ad esso inviata per recarsi alla predetta visita.

Il candidato, con la firma che deve apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intende edotto dell'esito della medesima; tuttavia se dichiarato inidoneo può chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, l'interessato deve far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata in Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato: il candidato dichiarato di nuovo inidoneo decadrà dal diritto all'assunzione al pari di colui che non avrà inoltrato la domanda di visita di revisione nel termine sopra indicato.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova e al medesimo verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 22 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumesse servizio nella località assegnatagli e nel termine stabilito dall'Azienda decade dall'impiego.

Nel caso in cui il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il direttore generale ha facoltà, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, di procedere alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 69. — PANDOLFO

(228)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue tedesca, inglese e francese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Vengono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, i seguenti insegnanti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue tedesca, inglese e francese:

Bologna del Priore prof.ssa Tullia, insegnante ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Ferri prof. Alfonso, insegnante ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;

Boneo prof.ssa Clelia, insegnante ordinaria di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « M. Pantaleoni » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1960
Registro n. 27 Interno, foglio n. 11

(453)

Sostituzione di membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1960 e 22 ottobre 1960, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità delle prof.sse Tullia Bologna del Priore e Clelia Boneo di far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione delle prof.sse Tullia Bologna del Priore e Clelia Boneo vengono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse il prof. Alfonso

Ferri, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca, oltre quella di inglese, ed il prof. Gastone Gremigni, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale « M. Pantaleoni » di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960
Registro n. 30 Interno, foglio n. 78

(454)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova (coefficiente 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1961, alle ore 9,30.

(487)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 12 agosto 1960, n. 7218, relativo alla nomina delle vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche di Favignana (capoluogo), Gibellina, Paceco (frazione Nubia) e Salemi;

Vista la lettera dell'ostetrica Buonaroti Giovanna, vincitrice della condotta di Paceco (frazione Nubia), con la quale dichiara di rinunziare al posto suddetto;

Considerato che il succitato decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il 5 settembre 1960 e che, pertanto, può procedersi alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue l'ostetrica Buonaroti nella graduatoria e che abbia chiesto quella sede;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 7218 del 12 agosto 1960, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Paceco (frazione Nubia) l'ostetrica Macaluso Margherita Elda in sostituzione dell'ostetrica Buonaroti Giovanna, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Trapani, addì 20 dicembre 1960

Il medico provinciale: TUMMINIA

(262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1960, n. 1429, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto in data 2 maggio 1960, n. 2811;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Giacolini Franco	punti	53,07588
2. Bargagli Gustavo	»	50,45850
3. Camarri Enzo	»	49,51788
4. Gaggioli Enzo	»	47,00456
5. Sforzi Ubaldo	»	46,04072
6. Jacchia Gian Eugenio	»	45,99
7. Salvucci Loriano	»	45,79545
8. Cappelletti Mario	»	45,30254
9. Marsili Giuliano	»	45 —
10. Battistelli Franco	»	44,50506
11. Piccioli Francesco	»	44,33993
12. Meossi Alvaro	»	44,02711
13. Pedani Giovanni	»	43,40129
14. Manganelli Gianfranco	»	43,31727
15. Romanelli Giancarlo	»	43,0155
16. Poli Fabio	»	42,98027
17. Botoni Luciano	»	42,85331
18. Valle Paride	»	42,77916
19. Mugnai Sergio	»	42,44681
20. Stefani Giovanni	»	42,4355
21. Petrucci Sisto	»	42,31240
22. Vigni Ennio	»	42,15909
23. Cavallucci Carlo	»	41,875
24. Benocci Sabatino	»	41,26134
25. Bacciarini Domenico	»	41,18181
26. Savelli Ettore	»	41,04545
27. Fazzi Alberto	»	40,71684
28. Amici Alberto	»	40,57670
29. Ibba Alessandro	»	40,45072
30. Boccadoro Sandro	»	40,36931
31. Signorini Mario	»	40,23295
32. Mantovani Ginaldo	»	40,19476
33. Fontanelli Giorgio	»	40,12489
34. Di Paolantonio Francesco	»	40,0909
35. Ninchert Mario	»	40 —
36. Malagnino Antonio	»	39,91098
37. Loriga Antonio	»	39,72477
38. Poggi Walter	»	39,39329
39. Valle Gino	»	39,37159
40. Ricci Lauridino	»	39,35170
41. Valenti Pietro	»	39,15008
42. Milli Giancarlo	»	39,0909
43. Vichi Luigi Bonaldo	»	38,5965
44. Vigliotti Gianfranco	»	38,27840
45. Biadene Aleandro	»	38 —
46. Medaglini Raffaello Giorgio	»	37,90252
47. Nucci Giuseppe	»	37,7405
48. Fratini Mario	»	37,5909
49. Faccendini Alberto	»	37,50
50. Testa Bernardo	»	37,39481
51. Bartalesi Dino	»	37,38068
52. Di Rocco Luigi	»	37,12090
53. Gianni Luciano	»	37,0420
54. Runfola Mariano	»	36,67409

55. Dini Graziano . . . . . punti 36,41761
56. Carnicelli Luciano . . . . . . » 36,20795
57. Cadelli Carlo . . . . . . » 36,15764
58. Tricomi Luciano . . . . . . » 36,1408
59. Resca Cesare . . . . » 36,12045
60. Morazzini Michelangelo . . . . . » 36,09836
61. Paita Enzo . . . . » 36,0511
62. Bacci Pierantonio . . . . . . » 35,96496
63. Santucci Ugo . . . . » 35,54829
64. Pianigiani Cirò . . . . » 35,53220
65. Casella Pietro . . . . » 35,41476
66. Biancofiore Francesco . . . . . » 35,24545
67. Ferolla Giorgio . . . . . . » 35,18181
68. Visconti Giorgio . . . . . . » 35,16363
69. Incardona Giuseppe . . . . . » 35,0909
70. Arieti Italo Lionello . . . . » 35 —
71. Barbarello Giovanni Francesco . . . » 35 —
72. Bellino Giovanni . . . . . » 35 —
73. Carriero Claudio . . . . » 35 —
74. Gorgeri Armando . . . . . » 35 —
75. Sarmiento Stefano . . . » 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 28 novembre 1960

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;

Veduto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e della legge 9 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa sono nominati vincitori nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

Giacolini Franco: 2ª condotta di Manciano;
Bargagli Gustavo: Cinigiano;
Camarri Enzo: 2ª condotta di Roccastrada;
Gaggioli Enzo: Campagnatico;
Sforzi Ubaldo: frazione Selvena del comune di Castell'Azzara;
Jacchia Gian Eugenio: Roccalbegna.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 28 novembre 1960

Il medico provinciale: FINIZIO

(316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2958 del 18 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 2 agosto 1960, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 228 del 25 gennaio 1960;

Rilevato che il dott. Pantaleo Nicola (terzo graduato ed assegnatario della condotta del comune di Poggiorsini), con dichiarazione in data 23 novembre 1960 ha rassegnato le dimissioni dalla predetta condotta medica, come da deliberazione del comune di Poggiorsini n. 154 del 23 novembre 1960;

Ritenuto la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Quaranta (quarto graduato) è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 228 del 25 gennaio 1960 ed assegnato alla condotta del comune di Poggiorsini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e del Comune interessato.

Bari, addì 5 gennaio 1961

L'ispettore generale medico dirigente: CABONNA

(308)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale e graduatorie per singole sedi del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di trentaquattro farmacie vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana n. 52 del 21 dicembre 1960 sono stati pubblicati i decreti del medico provinciale n. 25259 del 25 novembre 1960 e n. 25260 del 26 novembre 1960, concernenti la graduatoria generale e le graduatorie per singole sedi del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di trentaquattro farmacie vacanti nella provincia di Palermo di cui al bando di concorso indetto con decreto del prefetto di Palermo n. 8461 del 20 maggio 1957.

Palermo, addì 11 gennaio 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(455)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.